Codice A1610A

D.D. 8 settembre 2015, n. 377

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. Druogno (VB) - Richiedente: Vietti Luca - Variante per la costruzione di edificio residenziale unifamiliare. f.20, mapp.86-87-88-89-537. Autorizzazione paesaggistica.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 139/2010, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore Ing. Stefano Rigatelli (ex. L.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data	

Classificazione 11.100. 454/2015A

Rif. n. 24140/16030 del 28/07/2015 26191/16030 del 17/08/2015

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: DRUOGNO (Vb) - f. 20, mapp. 86-87-88-89-537

Intervento: Variante per la costruzione di edificio residenziale unifamiliare.

Istanza: Vietti Luca

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dal Comune di DRUOGNO in data 28/07/2015 con nota n. 2731 del 01/07/2015, e la successiva integrazione qui pervenuta dal richiedente in data 17/08/2015 con nota dell'11/08/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico al sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nei lavori di variante alla costruzione di un edificio unifamiliare residenziale.

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,



Classificazione 11.100.454./2015A

verificato che il Comune di DRUOGNO non risulta idoneo all'esercizio della delega, visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell' ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett.c) - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua del D.Lgs 42/2004 – Fascia di rispetto del Rio Brent,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

vista la precedente autorizzazione regionale rilasciata con Determinazione n. 486 del 09/10/2013 e le esplicite condizioni di attuazione in essa indicate,

tenuto conto che le opere in variante non modificano la sostanza dell'opera proposta che risulta comunque in coerenza con il contesto paesaggistico circostante in quanto è previsto il ricorso a tipologie architettoniche e all'uso di materiali propri della tradizione costruttiva locale,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i, a condizione che:

 siano mantenute e recepite le prescrizioni contenute nella precedente Determinazione n. 486 del 09/10/2013.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. Igs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia



Classificazione 11.100.454./2015A

dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

1	Per II Dirigente di Settore II Dirigente incaricato Arch. Graziano VOLPE
Il Funzionario Istruttore Sandra GILLIO	



Torino, § 2 SET 2015

## Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Alla Regione Piemonte Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio Corso Bolzano n. 44 **10143 TORINO** 

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAC	
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, AS BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANO-CU OSSOLA E VERCELLI	TI, 810= REGREE ALGUMENTE - P.C. Al Comune di Druogno (VB) DIREZIONE ALGUMENTE, GOVERNO E TUTELA TERRITORIO
is a second	R - 4 SET 2015
	Prot. N. 265 11/16/ Pos. Classificaz.
Prot n. 101200134.10.06(3	AG Risposta al foglio

Vs. protocollo n. 27084/16030 del 24/08/2015 Ns. protocollo n. 12126 del 28/08/2015

OGGETTO:

DRUOGNO (VB) - D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica" - Intervento: Variante c.o. Per la costruzione di edificio unifamiliare residenziale - Istanza: Vietti Luca - Parere vincolante

Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

	arch. Luisa PAPOTTI	
L'Incaricato dell'Istruttoria arch. F. Perrone / Geom. R. Demma		